



-



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione civile e crisi d'impresa

riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Laura De Simone Presidente

Dott.ssa Vincenza Agnese Giudice

Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel.

letti gli atti e i documenti della presente procedura, udito il giudice relatore;

ha pronunciato nel procedimento **n. RG** **procedimento unitario**

SENTENZA

DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

EX ART. 48 comma 4 CCII

NEL PROCEDIMENTO PER L'OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE, R.G. PROCEDIMENTO UNITARIO A.R., introdotto con il ricorso ex artt. 40, 57 e 61 CCII per omologa dell'accordo di ristrutturazione depositato per via telematica, da parte della società

, con sede legale a

Domicilio digitale/PEC

Numero

REA, **Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA**

, in persona del legale rappresentante *pro tempore* liquidatore

, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti

indicano, per le notifiche e le comunicazioni, i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: ;

, giusta procura alle liti allegata al ricorso;

PREMESSO CHE

1. Lo svolgimento del procedimento.





- in data 22 agosto 2024 la ricorrente in epigrafe

depositava accordo di ristrutturazione e ricorso per la relativa omologa, iscritti al registro imprese, unitamente all'attestazione del

, che risulta iscritto all'albo ed elenco pubblico dei gestori della crisi di impresa al n. 9133, rassegnando le conclusioni che seguono (pagina 32):

"Tutto ciò premesso, la società , come sopra rappresentata, generalizzata e difesa,

D I C H I A R A

di volere presentare la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi rappresentato dagli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex artt. 40, 48 e 57 ss. e 61, C.C.I.I. e quindi di volerne richiedere l'omologazione da parte di Codesto On.le Tribunale, e per l'effetto

C H I E D E

che l'On.le Tribunale adito Voglia:

- accogliere la domanda di homologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa proposta dalla società ricorrente e quindi omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, di talché, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata, così come esposto nella presente narrativa, tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, ai sensi e per gli effetti del comb. disp. artt. 23, comma 2, lettera b) e 61, C.C.I.I.;

- determinare, anche ai sensi dell'art. 120 quinquies, C.C.I.I., la revoca dello stato di liquidazione della società ricorrente, nei termini previsti dal piano, demandando al liquidatore l'adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e autorizzandolo a porre in essere, nei termini previsti dal piano, ogni ulteriore operazione ivi prevista;

- disporre ogni provvedimento, anche pubblicitario, conseguente;

- dare atto che con il presente ricorso la società debitrice ha richiesto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, C.C.I.I., dalla data della pubblicazione della presente domanda nel registro delle imprese i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della società ricorrente o sui beni e sui diritti sui quali viene esercitata l'attività d'impresa, nonché che dalla medesima data rimangano sospese le prescrizioni e le decadenze non si verifichino e che non possa essere





pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.”;

- trascorso il termine di legge di giorni trenta ex art. 48 comma 4 CCII dall’evasione del protocollo di pubblicazione al registro delle imprese dell’accordo di ristrutturazione con gli allegati in data 3.9.2024, **Protocollo n. _____ del 26/08/2024**, in data 3-7.10.2024 il Tribunale emetteva il seguente decreto interlocutorio, che così concludeva in dispositivo: *“INVITA la società ricorrente*

a procedere alle integrazioni, modifiche e precisazioni sopra indicate richieste in motivazione, che devono riguardare il piano economico/finanziario, la proposta di accordo, il ricorso e l’attestazione, con il deposito di memoria telematica autorizzata e documenti allegati, entro l’8 novembre 2024; INVITA il Commissario Giudiziale _____ al deposito del suo motivato parere sull’eventuale superamento dei rilievi critici entro il 15 novembre 2024. FISSA l’udienza di omologazione e per la discussione in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale innanzi al Tribunale in composizione collegiale in data 21 novembre 2024 ore 12.30. Si comunichi con urgenza alla ricorrente, al Commissario Giudiziale, al PM a cura della cancelleria.”;

- con deposito telematico in data 9.11.2024 la società ricorrente insisteva per l’omologazione del ricorso, depositando memoria integrativa autorizzata con integrazione ed aggiornamento dell’attestazione;

- con deposito telematico in data 18.11.2024 il Commissario Giudiziale nominato _____ depositava il suo motivato parere definitivo, concludendo positivamente per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione in oggetto;

- all’udienza tenutasi in data odierna 21.11.2024, come emerge dal verbale, i difensori della società ricorrente insistevano per l’omologa dell’accordo e il C.G. si riportava al predetto parere favorevole già in atti;

- la cancelleria della II Sezione Civile in data 4.10.2024 attestava l’assenza di opposizioni proposte dai creditori e dagli altri interessati, già decorsi i termini di legge dall’iscrizione al registro delle imprese in data 3.9.2024 (vedi visura di evasione del protocollo già citata), a seguito di consultazione dei registri di cancelleria.

2. L’inquadramento sistematico.

In mancanza di opposizioni e dunque di introduzione nel giudizio di un’eccezione/difesa volta ad ottenere il rigetto della richiesta di omologazione del





concordato, si deve ritenere che il novero delle circostanze e degli elementi che il Tribunale può e deve esaminare nel giudizio di omologa rimane circoscritto solo dalla domanda della società proponente ed all'attestazione anche sull'estensione dell'accordo ai creditori estranei, vagliati alla luce del parere positivo dell'organo commissariale in merito alla sostenibilità del pagamento dei creditori non aderenti nei termini di legge, non dovendosi procedere ad una valutazione più completa e approfondita dell'omologabilità nè ad alcun giudizio "ampliato" rispetto ai temi già costituenti oggetto del processo.

Il CCII, come noto, ha provveduto ad una parziale revisione della disciplinata in materia di A.D.R. precedentemente normata dall'art. 182 *bis* L.F..

Il controllo del Tribunale in sede di omologa dell'A.D.R. ex artt. 40, 48 e 57 CCII, investe *in primis* una serie di presupposti formali di ammissibilità declinati in misura parzialmente diversa dalla previgente disciplina fallimentare e così:

1) presupposto soggettivo: gli accordi sono conclusi ex art. 57 co. 1 CCII dall'imprenditore anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore (art. 2 co. 1 lett. d), in stato di crisi o di insolvenza (art. 2 co. 1 lett. a, b);

2) la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII;

3) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, quali:

- per le società la sottoscrizione della domanda a norma dell'art. 40 co. 2 CCII;

- la presenza di un piano economico-finanziario che ne consenta l'esecuzione redatto secondo quanto prescritto dall'art. 56 CCII, come da richiamo operato all'art. 57 co. 2 CCII, atteso che l'accordo di ristrutturazione deve contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione;

- al piano devono essere allegati i documenti di cui all'art. 39 commi 1 e 3 CCII (Cfr. art. 57 co. 2 CCII);

- alla domanda deve essere allegata attestazione del professionista ex art. 57 co. 4 CCII (che così prescrive: "*Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3*") e, pertanto, l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di 120 giorni dalla omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data e di 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione;





l'attestazione deve essere rilasciata da un professionista che risulti indipendente ex art. 2 co. 1 lett o) CCII; va dunque verificata la presenza di una attestazione di cui al comma 4 art.57 redatta da professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dell'accordo e del Piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 art.57 CCII (art.57 co.4 CCII).

Detta attestazione, inoltre, stante la richiesta di estensione ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata, così come esposto in narrativa nel ricorso, tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici deve avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale (ciò che costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale).

In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, secondo la giurisprudenza della S.C., il sindacato del Tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge (cfr. Cass. sez. I, 08/05/2019, n. 12064, ex multis Cass. n. 1182/18, Cass. n. 9087/18, vedi anche in motivazione Corte di Appello di Milano sentenza n. 114/2022 del 14 gennaio 2022, Pres. Vigorelli est. Busacca reperibile su *ilcaso.it*).

Secondo attenta dottrina, la funzione di maggiore tutela del giudizio di omologa da parte del Tribunale è quella di accertare la fondatezza del giudizio emesso dall'attestatore con riferimento alla particolare idoneità del piano finanziario/liquidatorio/industriale in caso di continuità elaborato e della strategia predisposta ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti integralmente alle scadenze o comunque al termine della moratoria di 120 giorni, posto che gli aderenti hanno valutato i rischi dell'operazione e vi hanno aderito, avendovi evidentemente un interesse, mentre così non è per i non aderenti, i quali, pertanto, devono in principalità essere tutelati, posto che la compressione del loro diritto è possibile solo per 120 giorni, non votando essi all'interno del meccanismo di formazione e di calcolo delle maggioranze di questa procedura, solo parzialmente giurisdizionalizzata, dovendo i creditori estranei "subire" la decisione della maggioranza che si è accordata per la ristrutturazione;





4) l'avvenuta pubblicazione (iscrizione) degli accordi nel Registro delle Imprese ex art. 40 co. 4 CCII;

5) la correttezza dell'*iter* procedimentale ed in particolare la presenza di "*accordo con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti*" ex art. 57 co. 1 CCII;

Deve intendersi come attuabilità la verifica della capacità del piano di liberare quelle risorse, soprattutto di cassa, che, da un lato consentano il pagamento regolare dei creditori non aderenti, dall'altro lato, consentano all'impresa la progressiva anche se non repentina uscita dalla situazione di crisi.

Il controllo di attuabilità deve sicuramente assumere la relazione dell'esperto come dato di partenza, senza tuttavia arrestarsi alla sola constatazione della presenza di essa, ma dovendo scendere nella verifica della esaustività ed analiticità della relazione medesima la quale, esattamente come nel caso dell'attestazione predisposta per il concordato preventivo, dovrà presentare i caratteri di precisione, puntualità, esaustività, approfondimento, adeguatezza motivazionale, coerenza logica e argomentativa, potendosi pertanto disattendere quest'ultima per procedere ad una valutazione alternativa diretta da parte del Tribunale qualora le considerazioni dell'esperto risultino scarsamente motivate, contraddittorie, prive di riferimenti a dati concreti, generiche.

Il giudizio si estende poi alla completezza e puntualità descrittiva dell'accordo, considerato che questi caratteri sono fondamentali per verificare la conformità all'accordo degli atti successivi che si assume ne costituiscano attuazione (e che sono pertanto esonerati dalla revocatoria).

Con riguardo al contenuto del giudizio di omologazione, esso, in assenza di opposizioni, viene a considerare la ricorrenza dei presupposti di cui sopra, la ricorrenza e regolarità di accordi con creditori riguardanti almeno il 60% della complessiva esposizione debitoria, la ricorrenza di elementi che possano consentire l'esecuzione dello stesso e la soddisfazione dei creditori aderenti (secondo le percentuali definite dall'accordo) e non aderenti, con soddisfazione totale ed entro 120 giorni dall'omologazione (in caso di crediti già scaduti a quella data) ovvero entro 120 giorni dalla scadenza (in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione).

Il Codice della Crisi ha introdotto inoltre, con l'art. 59, comma 1 CCII ed il richiamo dell'applicazione dell'art. 1239 c.c. ai creditori che hanno concluso l'accordo di ristrutturazione, la precisazione che (a differenza di quanto previsto in tema di





concordato preventivo) gli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti si estendono anche ai coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, in forza del principio generale di accessorietà; il successivo comma 2, tuttavia, ha escluso l'estensione dell'efficacia degli accordi ai suddetti debitori con riguardo ai creditori non aderenti, ovverosia ai creditori cui ai sensi dell'art. 61, al ricorrere dei presupposti ivi previsti, si estende il contenuto degli accordi cui non hanno aderito.

RILEVATO IN FATTO CHE

3. La presenza dei requisiti formali stabiliti dalla legge.

Operato tale inquadramento sistematico, ad avviso del Tribunale, quanto alla fattispecie concreta in esame, risultano sussistere i presupposti formali e sostanziali stabiliti dalla legge, in quanto:

- si ravvisa la competenza del Tribunale adito avendo la società ricorrente sede legale
;
- trattasi di imprenditore commerciale, in quanto la società ricorrente esercita la seguente attività prevalente come da oggetto sociale e statuto risultante dalla visura camerale: *"commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori"*;
- trattasi di imprenditore commerciale sopra soglia, avendo la società superato le soglie dimensionali e non trattandosi di c.d. "impresa minore" di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) e 121 CCII come emerge dal bilancio al 28.2.2023, dal quale è sufficiente desumere che il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 perché pari ad **€ 2.372.698,00**;
- sussiste, nella specie, uno stato di crisi e/o insolvenza attuale che emerge dalla pendenza di esecuzioni e dal confronto statico tra attivo patrimoniale di circa € 2,4 milioni e passivo quali debiti complessivi per € 5,1 milioni, trattandosi di società oggi in liquidazione, il che determina un patrimonio netto negativo di circa € 2,7 milioni ed una perdita di esercizio di € 2,4 milioni a inizio 2023 (vedi Cass. civ., n. 25167/2016; conf. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644, Cass. civ. 14.10.2009, n. 21834, cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18137 del 10/07/2018 ed in motivazione Cass. Sez. I n. 24948/2019)
- la procura alle liti e il ricorso per omologa dell'accordo sono stati sottoscritti dal liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* , munito dei necessari poteri in virtù di delibera/determina ex art. 120-bis, co. 1 CCII assunta con rogito del Notaio , in data 17 giugno 2024, Repertorio n.





Raccolta n. _____ con la quale si *“DETERMINA ai sensi e per gli effetti degli artt. 40, 2° comma, e 120 bis e quinquies C.C.I.I. ed eventualmente 44 C.C.I.I., di accedere allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società e, in particolare, agli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 57 e ss. C.C.I.I., secondo modalità e termini specificati in premessa e riportati nel ricorso e negli allegati di legge che saranno depositati presso il Tribunale di Milano unitamente alla ulteriore documentazione di legge”*;

Con riferimento alla documentazione richiesta dal combinato disposto di cui agli artt. 57 co. 2 e 39 commi 1 e 3 CCII, la ricorrente odierna depositava telematicamente il seguente compendio documentale:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- il fascicolo di bilancio degli esercizi chiusi per l'ultimo triennio in data 28.2.2022, 28.2.2023, 29.2.2024 con le note integrative, oltre ad una relazione situazione contabile, economica, finanziaria e patrimoniale aggiornata a luglio 2024;
- Elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché (se muniti) dell'indirizzo digitale;
- dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti;
- dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi;
- stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività al 25.6.2024;
- idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società ricorrente, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, nonché con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti (si precisa che non ve ne è alcuno);
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore (con sub-allegati 30.a, quanto ai mutui, 30.b quanto alla transazione Mazzoleni e Facori, 30.c quanto alla transazione TML, entrambe concluse in corso di composizione negoziata della crisi, oltre alla indicazione dei mutui chirografari conclusi con n. quattro istituti di credito negli anni 2020-2021).

Pertanto, alla domanda è allegata, sub docc. da 21 a 30, la documentazione di cui all'art. 39 CCII.

RITENUTO IN DIRITTO CHE





Come noto, l'art. 61 comma 1 CCII prevede che gli accordi di ristrutturazione dei debiti si applichino anche *“ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici”*.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, CCI, perché l'accordo di ristrutturazione possa essere forzatamente esteso anche ai creditori che non vi abbiano aderito, occorre che:

- (a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti (cfr. art. 61, comma 2, lett. a), CCI);
- (b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84 CCI (cfr. art. 61, comma 2, lett. b), CCI);
- (c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria (cfr. art. 61, comma 2, lett. c), CCI);
- (d) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti dell'accordo, possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (cfr. art. 61, comma 2, lett. d), CCI);
- (e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo (cfr. art. 61, comma 2, lett. e), CCI).

4. La notifica ed informazione ai creditori nei confronti dei quali si chiede l'estensione dell'efficacia dell'accordo.

L'accordo è stato notificato, oltre alla pubblicazione che precede in data 3.9.2024 presso il registro delle imprese, unitamente alla domanda di omologazione e ai documenti allegati, ai creditori non aderenti nei confronti dei quali è stata chiesta l'estensione dei suoi effetti, ai sensi dell'art. 61, comma 2 lett. e) CCII, in periodo compreso tra il 23 agosto 2024 ed il 26 agosto 2024 via PEC come da ricevute di consegna in formato .eml, senza che siano seguite opposizioni.





Giusta autorizzazione del Tribunale Sezione Feriale in data 31.7.2024, la notificazione ai soggetti sprovvisti di PEC è avvenuta a mezzo posta elettronica ordinaria con conferma di lettura e, in via residuale, con le forme ordinarie previste dal Codice di Procedura Civile e dalle Convenzioni Internazionali o Bilaterali, mettendo a disposizione di tutti i creditori la documentazione prescritta dalla legge attraverso una *virtual data room*.

A tal proposito, si precisa che per quanto concerne le posizioni residuali il cui importo complessivo ammonterebbe ad Euro 6.147 il CG nel definitivo parere ha rilevato il superamento delle criticità; infatti, la Società ha segnalato che, dei nove creditori interessati “(...) *il primo, per euro 1.804, risulta riferito al creditore*

, correttamente notificato in data 26 agosto 2024, come risulta dall'allegato 1c della relazione del Commissario Giudiziale alla pag. 3 riga 15; [...]; il secondo, per euro 1.823,99, risalente al 2021, è relativo alla registrazione di una autofattura nei confronti del fornitore One for the Planet; [...]; i residui euro 2.519,01 sono riferibili a resi su acquisti online gestiti, anche per la parte finanziaria dalla piattaforma online ”. Tali informazioni sono state positivamente attestate dal professionista. Ciò posto, il Piano recepisce lo stralcio dell'importo di Euro 4.344 (Euro 1.824 + 2.519), liberando pertanto risorse da destinare agli altri creditori, con l'avvertenza che la medesima somma, qualora mai dovesse riuscirsi a ricondurre effettivamente ad un creditore specifico, “risulta in ogni caso disponibile dalle risorse finanziarie messe a disposizione della procedura”.

L'accordo è stato raggiunto al termine della procedura di composizione negoziata della crisi alla quale _____ aveva fatto accesso in data 21 novembre 2023, nel corso della quale – come risulta dalla relazione finale ex art. 17, comma 8, CCII dell'Esperto _____ del 28 giugno 2024 – tutti i creditori sono stati messi in condizioni effettive di partecipare in buona fede alla negoziazione e hanno avuto a disposizione, anche tramite lo stesso Esperto, tutte le informazioni necessarie per valutare il Piano e le proposte di accordo formulate.

Come esposto dal C.G., pertanto, ai sensi dell'art. 23, comma 2 lett. b), CCII, la percentuale di adesioni da raggiungere in ciascuna categoria omogenea di creditori al fine di estendere l'efficacia dell'accordo ai non aderenti, è pari alla (minor) percentuale del 60%.





In ogni caso, con nota di deposito 28 agosto 2024, la Ricorrente ha prodotto le comunicazioni intervenute per iscritto con i creditori, comprovanti i flussi informativi e comunicativi intervenuti dall'avvio delle trattative in sede di CNC.

Occorre premettere che secondo la legge il dovere di informazione "transitiva" del debitore ha la finalità di consentire ai creditori un'adeguata e tempestiva valutazione "riflessiva" in ordine alla opportunità di aderire all'accordo, contribuendo a negoziarne se possibile le condizioni.

In questa prospettiva, il legislatore non si accontenta di un coinvolgimento iniziale dei creditori, giacché le "informazioni sull'accordo e sui suoi effetti" possono considerarsi "complete e aggiornate" solo in quanto i creditori siano tenuti costantemente informati dell'evolversi delle trattative finalizzate alla definizione dell'accordo e del perimetro della categoria.

Del resto, come detto, le categorie non devono necessariamente essere formate sin dall'apertura delle trattative ed illustrate da subito ai creditori, ben potendo essere impostate in una fase successiva, quando emerga l'esigenza di prospettare la possibile estensione degli effetti proprio al fine di "forzare" l'adesione di determinati creditori.

Sulla sussistenza dell'insieme delle condizioni richieste ai fini dell'estensione dell'efficacia dell'accordo, e sin qui esaminate, i creditori potranno interloquire dialetticamente sia durante le trattative, sia dopo la sottoscrizione dell'accordo: la legge impone infatti al debitore di notificare l'accordo – unitamente alla domanda di omologazione e ai documenti allegati – ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo, legittimando questi ultimi a proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, co. 4 CCI entro il termine di trenta giorni dalla data di tale "comunicazione" (*id est*, della notifica).

Quindi ciascuno dei creditori nei confronti dei quali si chiede l'estensione dell'accordo è stato debitamente, tempestivamente informato anche a mezzo e-mail ordinaria¹ della proposta e dell'avvio delle trattative e messa in condizione di parteciparvi in buona fede fin dalla composizione negoziata, ricevendo pertanto complete ed aggiornate

¹ Per la validità ed idoneità o sufficienza di tale modalità di coinvolgimento nelle trattative del creditore "trascinato", vedi anche in motivazione il decreto del tribunale di Milano ex art. 182 septies l.f. pres. Est. Simonetti, 28.1.2016, in www.ilcaso.it, ove si chiarisce che tutti i creditori bancari o intermediari finanziari, nell'ambito di un accordo ad efficacia estesa ex art. 182-septies L. fall., devono essere informati della ricaduta dell'accordo sui creditori non aderenti in maniera tale che ciascuno sia posto nella condizione di operare una consapevole scelta in ordine alla proposta e alle eventuali scelte difensive (opposizione) da adottare.





informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice ricorrente.

Secondo la miglior dottrina infatti, occorre che il debitore dia notizia dell'avvio delle trattative e, a tale proposito, sembrerebbe quantomeno opportuno fornire prova scritta dell'invio della comunicazione di avvio delle trattative, prova scritta che quindi non necessariamente pare debba essere data via PEC.

Inoltre, la genericità del richiamo alla buona fede (che dovrebbe ritenersi, sempre e comunemente, richiesta nelle trattative) è stata in dottrina declinata in termini più concreti riferendosi all'obbligo dell'imprenditore di porre tutti i creditori nella condizione di "poter effettivamente interloquire", suggerendo di avvalersi della corrispondenza anche elettronica (per una informativa sistematica) e di effettuare una verbalizzazione sintetica delle principali riunioni, anche innanzi all'esperto; infatti, dal punto di vista operativo risulta necessario documentare che lo svolgimento del percorso negoziale si sia svolto con le modalità prescritte dalla norma, e quindi dovrà essere provato che tutti i creditori siano stati tempestivamente aggiornati (eventualmente mediante riunioni adeguatamente verbalizzate) anche attraverso apposite relazioni informative.

Deve inoltre essere richiamato il documento dell'anno 2016 del CNDCEC, citato anche in dottrina, che evidenzia la facoltà che possa essere utilizzata dal proponente una modalità concreta che consenta, sul piano probatorio, di dimostrare la trasmissione della comunicazione e non necessariamente la ricevuta di avvenuta consegna via PEC della stessa, così comprovandosi la validità della trasmissione a mezzo e-mail ordinaria che tale prova di consegna non consente:

"3.2. La comunicazione dell'inizio delle trattative e la partecipazione delle banche e degli intermediari finanziari 3.2.1. La comunicazione di avvio delle trattative deve essere tale da rendere consapevoli tutti le banche e gli intermediari finanziari dell'apertura del tavolo di negoziazione e della possibilità di parteciparvi. 3.2.2. Il momento di inizio delle trattative coincide di norma con il primo incontro collegiale con uno o più istituti di credito o intermediari nel corso del quale viene rappresentata l'esigenza del loro coinvolgimento nella ristrutturazione del debito (c.d. "apertura del tavolo bancario"). 3.2.3. È opportuno che tutte le banche e gli altri intermediari finanziari che si intendono coinvolgere siano invitati all'incontro di apertura del tavolo bancario. 3.2.4. La mancata comunicazione dell'inizio delle trattative, quando





impedisca una partecipazione informata di uno o più intermediari o banche, può rendere inopponibile l'accordo ex art. 182-septies l.fall. nei confronti di costoro, impedendone l'estensione degli effetti in capo ad essi. Allo stesso modo, carenze informative in termini di completezza e aggiornamento possono rendere inopponibile l'accordo. 3.2.5. I creditori non aderenti nei confronti dei quali non è opponibile l'accordo omologato devono essere oggetto di integrale pagamento nei termini previsti dall'art. 182-bis l.fall. 3.2.6. La comunicazione dell'inizio delle trattative deve essere effettuata nei confronti di tutte le banche e gli intermediari finanziari che saranno coinvolti nell'accordo ex art. 182-septies l.fall. La comunicazione effettuata nei confronti del c.d. legale "lato banche", qualora questi abbia ricevuto mandato professionale dal debitore, è efficace solo nel momento in cui questi ne metta a conoscenza tutti gli istituti coinvolti; è pertanto opportuno che quest'ultimo fornisca prova dell'avvenuta comunicazione a tutti gli istituti coinvolti. 3.2.7. È opportuno che la comunicazione dell'inizio delle trattative possa essere provata per iscritto. Essa può avvenire: a. a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); b. via email, via fax o mediante altri mezzi che possano garantire la prova dell'avvenuta trasmissione; c. mediante annotazione sull'eventuale verbale della riunione con gli istituti bancari purché esso sia sottoscritto dalle banche coinvolte ovvero sia stato trasmesso alle banche coinvolte attraverso un mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta trasmissione."

In considerazione di ciò, pretendere - ai fini della pronuncia di estensione - che il rispetto dell'obbligo preventivo di interlocuzione con i creditori si concretizzi rigorosamente nella trasmissione via PEC per tutte le trattative e convocazioni, farebbe "scolorire" la differenza tra l'essere messi in condizione di partecipare in buona fede alle trattative e la vera e propria notifica dell'accordo via PEC con atto recettizio (ricevuta di avvenuta consegna) prevista al diverso fine di consentire specificamente l'opposizione all'omologa in sede di procedimento; infatti leggendo il testo degli adempimenti dell'art. 61 CCII comma 2 lettere a) ed e) il grado di intensità dell'adempimento informativo appare appunto differente, specie se riguardato con il corrispettivo obbligo solidaristico del creditore di buona fede e correttezza nella partecipazione alle trattative, secondo un modulo precettivo tipico dell'istituto della composizione negoziata, con cui l'accordo condivide la prospettiva delle trattative pre-contrattuali.





Dal punto di vista letterale, la norma di cui alla citata lettera A) non prescrive l'utilizzo della PEC né, più in generale, la notificazione – a differenza di quanto previsto dalla successiva lett. E). Tale differenza, del resto, sembra trovare coerente spiegazione nella circostanza che – come confermato anche dalla Relazione illustrativa al CCII – dalla notifica di cui alla lett. E) decorre il termine per la proposizione dell'opposizione, termine perentorio previsto a pena di decadenza; mentre l'informativa di cui alla lett. A) serve soltanto a consentire la partecipazione dei creditori. In sintesi, il fatto che le due disposizioni rispondano a *rationes* tanto differenti sembra rafforzare e giustificare la tesi della diversa consistenza dell'onere informativo (e di successiva prova in giudizio) gravante nell'uno e nell'altro caso sul debitore.

Pertanto, ad avviso del Tribunale, anche il requisito di cui all'art. 61, comma 2, lett. a), CCI, risulta rispettato nel caso di specie.

5. La struttura e le linee guida del piano in continuità sottostante all'accordo.

Come esposto dal CG, l'accordo per il quale chiede l'omologa prevede, in estrema sintesi:

- la rinuncia del socio ai crediti vantati verso la Ricorrente, pari ad Euro 1.911.700, il che unitamente agli effetti finanziari dello stralcio dei debiti connesso all'omologa pare poter consentire il ritorno della ricorrente in patrimonio netto positivo e la ricostituzione del capitale sociale nel minimo di legge con conseguente revoca dello stato di liquidazione;
- il soddisfacimento integrale, entro 120 giorni dall'omologazione degli accordi, ovvero dalla scadenza se successiva all'omologazione, dei debiti sorti nel corso della procedura – spese di procedura e crediti prededucibili –, per complessivi Euro 86.100;

SPESE DI PROCEDURA	DEBITO	% SODDISFACIMENTO	FABBISOGNO
Esperto C.N.C.	46.900	100%	46.900
Advisor legale	23.800	100%	23.800
Advisor finanziario	5.200	100%	5.200
Attestatore	5.200	100%	5.200
Commissario Giudiziale	5.000	100%	5.000
TOTALE	86.100		86.100

- il soddisfacimento integrale, entro 120 giorni dall'omologazione degli accordi, dei creditori estranei, per complessivi Euro 89.016;

CREDITORI ESTRANEI	DEBITO	% SODDISFACIMENTO	FABBISOGNO
	18.895	100%	18.895
	402	100%	402
ERARIO	43.091	100%	43.091
	26.627	100%	26.627
TOTALE	89.016		89.016





- il soddisfacimento in misura parziale a saldo e stralcio, entro 45 giorni dall'omologazione degli accordi, di tutti gli altri creditori della Ricorrente – aderenti o ai quali si chiede di estendere gli effetti degli accordi, raggruppati e suddivisi in n. 4 categorie, per complessivi **Euro 613.298**.

Il piano sotteso all'accordo è in continuità (come necessario ai fini dell'estensione degli effetti ai creditori non aderenti ai sensi dell'art. 61, comma 2 lett. b), CCII) diretta e prevede l'acquisizione della provvista necessaria per far fronte agli impegni assunti mediante:

- le disponibilità liquide esistenti alla Data di Riferimento del Piano (26 giugno 2024), pari ad Euro 152.606, di cui Euro 151.984 relativo al saldo del conto corrente n. 0100065621 acceso presso Banca , ed Euro 622 di valori in cassa;
 - la cessione del magazzino esistente al corrispettivo di Euro 200.000, pari all'offerta a ricevuta dalla società di diritto polacco ;
 - l'apporto di finanza esterna da parte del socio unico , in capo al sig. nella sua qualità di socio unico di , per Euro 400.000;
 - l'incasso dei crediti commerciali, diversi e tributari, questi ultimi mediante compensazione² nei limiti dell'importo dei debiti tributari alla Data di Riferimento, per complessivi Euro 142.168;
- l'attivo complessivamente ritraibile da destinare al soddisfacimento dei creditori è pertanto rilevabile in Euro 900.139:

Descrizione	IMPORTO
Disponibilità liquide	152.606
Magazzino	200.000
Crediti commerciali	93.542
Crediti tributari	48.456
Altri crediti	5.535
Finanza esterna	400.000
	900.139,00

- la prosecuzione dell'attività aziendale (in via diretta) è prevista mediante la conclusione di due accordi di distribuzione di durata triennale stipulati con le aziende e , entrambe operanti nel settore di riferimento della

² L'attivo comprende un credito IVA per Euro 72.408, come risultante da ultima dichiarazione IVA depositata (Mod. IVA 2024) sulla quale risulta apposto il necessario visto di conformità.





Ricorrente. I flussi ritraibili dalla continuità, e ad essa funzionali, sono stati stimati in Euro 135.711 in arco piano.

Ulteriore presupposto pertanto per l'estensione dell'efficacia degli accordi di ristrutturazione ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 61 CCI è rappresentato dal fatto che l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, CCI (fermo restando che, ai sensi del comma 5, tale requisito potrebbe anche non sussistere). Nel caso di specie anche il requisito è rispettato, ad avviso del Tribunale.

Invero, ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCI, la continuità aziendale può essere sia diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore; sia indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, o a qualunque altro titolo.

Nel caso di specie, il Piano prevede espressamente la revoca dello stato di liquidazione e la conclusione di due accordi di distribuzione di durata triennale stipulati con le aziende e , entrambe operanti nel settore commerciale di riferimento della Ricorrente, con positiva previsione di flussi ritraibili dalla continuità, e ad essa funzionali, che sono stati stimati in Euro 135.711 in arco piano.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, CCI, il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate all'art. 56 CCI, il quale prevede, al comma 2, che il piano debba avere data certa e indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- e) gli apporti di finanza nuova;
- f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.





Tutti i predetti requisiti del sottostante piano economico finanziario risultano rispettati ad avviso del Tribunale, avuto riguardo al parere favorevole del commissario giudiziale. Il CG ha infatti esposto che l'accordo contiene gli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione e il piano sotteso agli accordi risulta redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56 CCII.

6. L'omogeneità delle categorie di creditori nell'ambito delle quali si richiede l'estensione.

I creditori in commento sono stati, nello specifico, suddivisi, nelle seguenti categorie omogenee:

CATEGORIA CREDITORI	DEBITO	% SODDISFACIMENTO	FABBISOGNO
1 - Finanziari garantiti da	1.125.374	25%	281.343
2 - Finanziari non garantiti da	400.056	25%	100.014
3 - Fornitori privilegiati ex art. 2751-bis c.c.	124.239	32%	39.756
4 - Altri chirografari	1.281.232	15%	192.185
TOTALE	2.930.901		613.299

Trattasi di categorie secondo il Commissario Giudiziale correttamente formate ai sensi dell'art. 61, comma 1, CCII sussistendo omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici tra i creditori appartenenti a ciascuna di esse.

Quanto alla categoria *sub 1 – Chirografari finanziari con garanzia*, hanno aderito all'accordo nella misura complessiva del 85,35% per un totale crediti pari ad Euro 960.466, mentre i non aderenti a cui si chiede di estendere gli effetti dell'accordo costituiscono una percentuale pari allo 14,65% per un totale di Euro 164.908;

Quanto alla categoria *sub 2 – Chirografari finanziari non garantiti da*, hanno aderito all'accordo creditori nella misura complessiva del 100% per un totale crediti pari ad Euro 400.056;

Quanto alla categoria *sub 3 – Privilegiati ex art. 2751-bis c.c.*, hanno aderito all'accordo creditori nella misura complessiva del 74,79% per un totale crediti pari ad Euro 92.914, mentre i non aderenti a cui si chiede di estendere gli effetti dell'accordo costituiscono una percentuale pari allo 25,21% per un totale di Euro 31.325;

Quanto alla categoria *sub 4 – Altri chirografari*, hanno aderito all'accordo creditori nella misura complessiva del 68,22% per un totale crediti pari ad Euro 874.118, mentre i non aderenti a cui si chiede di estendere gli effetti dell'accordo costituiscono una percentuale pari allo 31,78% per un totale di Euro 407.114;





Rispetto alle categorie illustrate, risulta quindi raggiunta la percentuale minima del 60%, necessaria per estendere l'efficacia dell'accordo anche ai creditori non aderenti.

Sussiste, in primo luogo, l'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici delle categorie illustrate; rimane, ovviamente, fermo l'obbligo per l'imprenditore di pagare integralmente i creditori non aderenti e che non appartengono a detta categoria, alla quale sono estesi gli effetti dell'accordo.

La formazione della categoria risulta, secondo la miglior dottrina, un onere – se non un vero e proprio obbligo – per il debitore che intenda estendere gli effetti ai creditori non aderenti, la cui posizione ha connotati di omogeneità giuridico-economica, da espletarsi se non dalle trattative al momento della predisposizione dell'accordo, all'esito della negoziazione diretta con i creditori.

Rispetto alla nozione di posizione giuridica e interesse economico delle “categorie dei creditori”, concetto non definito dal CCII, in dottrina sono stati elaborati gli stessi criteri sviluppati in tema di “classi” concordatarie nell'ambito del concordato preventivo e di liquidazione giudiziale, con l'avvertenza che a differenza del concordato preventivo non valgono per l'alternativa liquidatoria le regole di APR, di distribuzione verticale, della *par condicio creditorum* e della graduazione dei crediti (principi che possono essere derogati dall'autonomia negoziale) e tali categorie non hanno alcuna funzione per la formazione della maggioranza e delle adesioni nell'ambito dell'accordo.

Sempre secondo la più avveduta dottrina, inoltre, l'omogeneità di posizione giuridica e di interesse economico deve essere riflessa nell'accordo di cui si chiede l'estensione degli effetti nel senso di “omogeneità di trattamento” dei vari creditori appartenenti alla medesima categoria: al fine di propagare gli effetti ai creditori non aderenti, il debitore avrà l'onere di costruire le categorie in maniera omogenea e di articolare conseguentemente l'accordo in modo tale da poter assegnare a ciascuna categoria un trattamento di contenuto omogeneo, compatibile con tutti i creditori appartenenti ad essa.

Nel complesso, si rileva l'adesione all'accordo di creditori per una percentuale pari al 74,94%, sicché risulta rispettata la condizione di cui all'art. 57, comma 1, CCII:





Descrizione	DEBITO	ADESIONE	% ADESIONE SU TOT.
SPESE DI PROCEDURA	86.100	nd - Estranei	nd - Estranei
CREDITORI ESTRANEI	89.016	nd - Estranei	nd - Estranei
CATEGORIE CREDITORI	2.930.901	2.327.554	74,94%
1 - Finanziari garantiti da	1.125.374	960.466	30,92%
2 - Finanziari non garantiti da	400.056	400.056	12,88%
3 - Fornitori privilegiati ex art. 2751-bis c.c.	124.239	92.914	2,99%
4 - Altri chirografari	1.281.232	874.118	28,14%
TOTALE	3.106.017		

Rispetto alle categorie omogenee configurate, risulta raggiunta la percentuale minima del 60%, necessaria per estendere l'efficacia dell'accordo anche ai creditori non aderenti. Nel complesso, si rileva l'adesione all'accordo di creditori per una percentuale pari al 74,23%, sicché risulta rispettata la condizione di cui all'art. 57, comma 1, CCII, come qui di seguito rappresentato:

Descrizione	DEBITO	ADESIONE	% ADESIONE SU TOT.
SPESE DI PROCEDURA	86.100	nd - Estranei	nd - Estranei
CREDITORI ESTRANEI	89.016	nd - Estranei	nd - Estranei
CATEGORIE CREDITORI	2.926.558	2.327.554	74,23%
1 - Finanziari garantiti da	1.125.374	960.466	30,63%
2 - Finanziari non garantiti da	400.056	400.056	12,76%
3 - Fornitori privilegiati ex art. 2751-bis c.c.	124.239	92.914	2,96%
4 - Altri chirografari	1.276.889	874.118	27,88%
Fondo Banca /	34.028	nd - Estranei	nd - Estranei
TOTALE	3.135.702		

– il passivo da soddisfare è pertanto rilevato dalla Ricorrente in complessivi Euro 788.415;

Descrizione	DEBITO	% SODDISFACIMENTO	FABBISOGNO
SPESE DI PROCEDURA	86.100	100%	86.100
CREDITORI ESTRANEI	89.016	100%	89.016
CATEGORIE CREDITORI	2.930.901		613.299
1 - Finanziari garantiti da	1.125.374	25%	281.343
2 - Finanziari non garantiti da	400.056	25%	100.014
3 - Fornitori privilegiati ex art. 2751-bis c.c.	124.239	32%	39.756
4 - Altri chirografari	1.281.232	15%	192.185
TOTALE	3.106.017		788.415

7. La non applicabilità dell'art. 58 co. 1 CCII e l'insussistenza di modifiche sostanziali al piano per effetto delle integrazioni.

Nella nuova disciplina del CCII, come noto, vi è un rapporto inscindibile tra accordo e piano, del quale ultimo tuttavia il Tribunale ha chiesto un mero aggiornamento contabile, finanziario ed esplicativo-argomentativo anche dell'alternativa liquidatoria (unitamente alle integrazioni di attestazione), in ogni caso migliorativo e non peggiorativo quanto alla certezza di soddisfazione del ceto creditorio.

Al contrario, non sono stati segnalati dall'attestatore e dalla ricorrente nel frattempo palesi scostamenti finanziari in ragione di eventi sopravvenuti ed imprevedibili riguardanti le strategie ed i tempi necessari per il risanamento e il riequilibrio della situazione finanziaria, con incidenza diretta sulla fattibilità economica del piano.





Non vi è stato pertanto *ictu oculi* il rilievo di uno scostamento o modifica imprevista tra la situazione economico/finanziaria attuale ed il contenuto e le previsioni del piano, tale da incidere in senso peggiorativo sulla probabilità di corretto adempimento dell'accordo, tant'è che le percentuali di pagamento degli aderenti e la fattibilità del pagamento dei creditori non aderenti è stata confermata dall'attestatore e dal C.G. con congrua e diffusa motivazione.

Il Tribunale ritiene pertanto superflua – data la non applicabilità dell'art. 58 co. 1 CCII al caso di specie - una nuova pubblicazione nel registro delle imprese e/o notifica ulteriore ai creditori e del rinnovo delle manifestazioni di consenso da parte dei creditori aderenti, in assenza di modifiche sostanziali peggiorative al piano e di conseguenza all'attestazione.

8. L'attestazione sulla maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come per gli altri requisiti sinora visti, l'attestatore (e il Commissario Giudiziale nel proprio parere) hanno positivamente acclarato anche la sussistenza del requisito previsto al comma 2, lett. c), dell'art. 61 CCI, attestando con motivazione logica e congrua – che il Tribunale ritiene di dover far propria e condividere per le ragioni che seguono – che i creditori oggetto della richiesta di estensione risulteranno soddisfatti in misura superiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Nel decreto contenente le richieste di integrazioni, il Tribunale ha richiesto specificamente alla ricorrente la necessità di dimostrare ed attestare la misura di soddisfazione non inferiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, non solo in via generale, ma anche per singole categorie omogenee di creditori, in particolar modo con riferimento ai fornitori privilegiati ex art 2751-bis c.c.

Con riferimento allo scenario alternativo della liquidazione, tanto il Piano quanto l'Attestazione – secondo la condivisibile opinione del C.G. - affrontano in maniera esaustiva il tema della convenienza della proposta di cui agli accordi rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale, anche in relazione ai rilievi del Tribunale in origine formulati.

L'attivo ritraibile nella liquidazione giudiziale – ivi inclusa la componente derivante dalle potenziali azioni esperibili dalla curatela – è stato stimato nella misura di Euro:





Descrizione	LG
Disponibilità liquide	152.606
Magazzino	50.000
Crediti	99.077
Crediti tributari	35.721
Finanza esterna	-
Azioni curatela	37.798
	375.202

Con specifico riferimento all'attivo ritraibile dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, all'esito di un articolato iter logico e argomentativo, la Società, considerate anche le determinazioni dell'attestatore, conclude nel ritenere che, data l'inattività di
nell'ultimo esercizio:

- i. non appaiono configurabili ipotesi di azioni revocatorie, mentre, per quanto riguarda le azioni risarcitorie esperibili nei confronti dell'organo amministrativo, non sono stati ravvisati elementi tali da poter ipotizzare atti di *mala gestio* o altre ipotesi di condotte che potrebbero legittimare eventuali azioni di responsabilità.
- ii. il patrimonio riconducibile ai soggetti individuati - patrimonio immobiliare e mobiliare (partecipazioni societarie) – eventualmente aggredibile per eventuali azioni esecutive ovvero recuperatorie non appaiono agevolmente liquidabili;
- iii. la determinazione dell'entità astrattamente ritraibile dalla liquidazione dei suindicati asset non appare sufficiente a considerare le azioni eventualmente esperibili come proficue.

Il Commissario Giudiziale ha inoltre verificato che i) non sono state eseguite operazioni straordinarie negli ultimi anni e ii) non è stato sistematicamente omesso il versamento di imposte e contributi in misura tale da generare un danno astrattamente ascrivibile agli amministratori.

L'attivo così determinato consentirebbe:

- il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili;
- il soddisfacimento integrale dei crediti con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 e 3.
- Il soddisfacimento parziale, nella misura stimata del 5%, dei crediti con privilegio ex art. 9, comma 5, D.lgs. 123/98.

Nessuna prospettiva di soddisfacimento sarebbe invece prevista per i creditori di rango inferiore.

Va poi precisato che, quanto alle azioni di responsabilità, solo teoricamente esperibili nell'alternativa liquidatoria:





- (i) non si esclude che potrebbe emergere un quadro di proprietà immobiliare non sempre facilmente aggredibile, anche alla luce di gravami già iscritti;
- (ii) il giudizio di responsabilità degli Organi Sociali e di controllo è sempre connotato in concreto da un'elevata alea di giudizio;
- (iii) la procedura di liquidazione giudiziale comporterebbe l'insorgere e l'aggravio di nuovi costi per i compensi della curatela, per i difensori e CTP che dovrebbero assistere la liquidazione giudiziale nelle varie azioni di responsabilità;
- (iv) vi sarebbero poi le conseguenze relative ai tempi lunghi in cui potrebbe essere ottenuta una sentenza anche provvisoriamente esecutiva a cui seguirebbero quelli delle procedure esecutive immobiliari ed il sostenimento di eventuali costi e gli ulteriori tempi per la divisione endo-esecutiva in caso di proprietà immobiliari indivise;
- (v) in caso di L.G. le azioni teoricamente esperibili (oggetto di attestazione in modo specifico) - sarebbero volte ad un risarcimento che tuttavia va considerato scontando non solo il fattore tempo per la definitività della decisione – non inferiore a 6/7 anni compresa la Cassazione -, ma anche il fattore tempo per il realizzo degli eventuali crediti risarcitori in sede esecutiva.

Si riporta qui il motivato e condivisibile ragionamento contenuto nell'attestazione integrativa del : *“Al fine di valutare l'effettivo esito delle azioni giudiziarie ed esecutive dei beni sopra descritti sono stati altresì considerati:*

- *l'alea sottostante all'esito del giudizio;*
- *il costo dell'azione di responsabilità e dell'esecuzione;*
- *la durata media delle procedure esecutive.*

Pertanto, considerando che non sembrerebbero ravvisarsi condotte lesive degli interessi dei creditori da parte dei precedenti amministratori alcuni dei quali sono rimasti in carica solo per pochi anni e con limitate deleghe è stata ipotizzata una percentuale di successo dell'azione pari al 20%.

I costi di giustizia (azione giudiziaria ed esecutiva) sono stati stimati a seconda del valore del patrimonio considerato e mediante l'applicazione delle specifiche tariffe indicate dal DM 140/2012 degli avvocati.

Infine, si è assunta una durata media del contenzioso propedeutico all'esecuzione giudiziaria, nei diversi gradi di giudizio, di circa 6 anni¹² e una durata media della procedura esecutiva di ulteriori 4 anni¹³. Il tempo medio di attesa per il realizzo è stato approssimato, in ottica prudenziale, in circa 10 anni.





Per essere confrontato con il beneficio di una soluzione negoziata immediata, il valore di realizzo degli immobili deve pertanto essere attualizzato. L'attualizzazione deve tenere conto di un costo opportunità del capitale di rischio medio di mercato, che approssima il costo medio del capitale per i creditori concorsuali, nell'interesse dei quali l'azione è condotta.

Assumendo il rendimento dei BTP decennali emessi nel corso del 2024, il tasso privo di rischio sarebbe pari al 3,70%. Il tasso di attualizzazione utilizzato è stato pertanto il 3,70%.

Applicando le tariffe del DM 140/2012 degli avvocati, e assumendo un valore del contenzioso pari al solo danno massimo liquidabile e un valore delle procedure esecutive pari al valore di realizzo in vendita forzata non attualizzato, si otterrebbero spese legali per circa euro 97.913 pari a n. 3 giudizi sul tribunale esecuzioni mobiliari ed immobiliari in base al valore della causa.

Sono stati ipotizzati euro 54.000 per spese delle procedure immobiliari e mobiliari per spese di giustizia, CTU e Custode per n. 9 esecuzioni.

*In conclusione, il valore attuale delle somme ottenibili dalla vendita forzata degli immobili e delle partecipazioni, al netto delle spese legali, sarebbe pertanto pari a **euro 37.798...**".*

Con specifico riferimento alla necessità di dimostrare ed attestare la "misura di soddisfazione non inferiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, non solo in via generale, ma anche per singole categorie omogenee di creditori", la Società si è soffermata sull'analisi dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 2 e 3 c.c.. Invero, dal confronto operato tra i due scenari alternativi emerge che tale categoria di creditori parrebbe trovare soddisfacimento integrale nella liquidazione giudiziale a fronte di un soddisfacimento solo parziale, nella misura del 32%, nell'alveo degli accordi. La categoria in esame accoglie crediti per complessivi Euro 124.239, di cui 31.325 con privilegio ex art 2751-bis n. 2 c.c. non aderenti e, pertanto, soggetti a trascinamento.

In realtà, secondo l'analisi condotta dalla Società, tali crediti non sarebbero assistiti da alcun privilegio, dovendosi considerare, per i restanti creditori trascinati, la decadenza del beneficio, trattandosi di crediti portati da fatture emesse anteriormente al periodo di due anni individuato dalla norma civilistica ove il *dies a quo* per il calcolo a ritroso del termine venisse individuato nella data di apertura della liquidazione giudiziale (" [...]





non essendo intervenuta alcuna cessazione formale del rapporto negoziale con i creditori in parola, e postulando il percorso di risanamento avviato la continuazione dell'attività aziendale, l'eventuale apertura della liquidazione giudiziale decreterebbe la cessazione formale dello stesso e rappresenterebbe il dies a quo per il calcolo a ritroso del termine individuato dal citato art. 2751 bis, nn. 2 e 3), c.c.; nel caso di specie, essendosi gli incarichi di cui si compone il complessivo rapporto conclusi prima del decorso di tale termine, ai creditori in parola non spetterebbe alcun privilegio".

La tematica è affrontata alle pagine da 31 a 35 della attestazione integrativa.

Secondo l'attestatore non paiono esservi elementi e argomentazioni giuridiche per suffragare la decadenza dal privilegio per le posizioni dei creditori e , sicché tali creditori, che nell'alternativa liquidatoria sarebbero soddisfatti in misura integrale e non limitatamente al 31%, devono essere oggetto di soddisfazione integrale per cassa, vista l'impossibilità di estendere loro gli effetti dell'accordo di ristrutturazione nella categoria omogenea dei c.d. "fornitori privilegiati non aderenti".

11.205	31/12/2022	non decaduto
285	31/10/2022	non decaduto

Al contrario, nella stessa categoria descritta i creditori , e sarebbero chirografari e pertanto non avrebbero alcuna soddisfazione nella liquidazione giudiziale, sicché a loro possono essere estesi gli effetti dell'accordo in tale categoria.

In tal senso l'attestatore dichiara di attestare *"...la miglior soddisfazione per tutti i creditori per i quali opera l'efficacia estesa, con la sola eccezione delle posizioni per euro 11.205 e per euro 285, per i quali, tuttavia, sussiste le disponibilità nel piano per la loro integrale soddisfazione".*

In conclusione, come risulta dall'attestazione ex art 57, comma 4, CCII del professionista del 08/08/2024, come integrata in data 08/11/2024 (anche al fine di approfondire i profili, evidenziati dal Tribunale con il provvedimento del 07-11/10/2024), gli accordi garantirebbero la miglior soddisfazione per tutti i creditori non aderenti di ciascuna categoria per i quali opera la c.d. efficacia estesa.

Lo stesso CG ha segnalato nel parere finale che, come confermato dal professionista attestatore, il Piano manterrebbe la propria tenuta finanziaria anche qualora si ritenesse sussistente il privilegio e gli stessi crediti dovessero essere soddisfatti in misura integrale, evidenziando il Piano un surplus di attivo rispetto al fabbisogno.





La relazione di attestazione, anche in via integrativa, del professionista attestatore appare fondata su dati di partenza verificati; argomentata in modo coerente e logico con costante riferimento a detti dati; adeguatamente motivata nelle previsioni degli sviluppi futuri e il Collegio non ritiene di doversi da essa discostare.

Pertanto, ad avviso del Tribunale, i creditori oggetto della richiesta di estensione (eccetto e , per le ragioni spiegate), possono essere soddisfatti in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili in sede di liquidazione giudiziale ex art. 61 lett. d) CCII, come espressamente attestato dal nel giudizio di c.d. *cram down*, secondo le condivisibili valutazioni che seguono:

"...il , per effetto degli accordi perfezionati nella procedura ex artt. 57 e 61 CCII sosterrebbe un onere pari al 90% del 75% del debito degli istituti finanziari (in quanto chiamato a garantire il 90% dell'importo non soddisfatto dagli Accordi (25%)), con un esborso di euro 736.659, mentre nella liquidazione giudiziale sarebbe chiamato a sostenere un onere pari al 90% del credito complessivo, ottenendo un ristoro solo pari al 5%, sostenendo un onere ben maggiore di euro 964.377.

d. i debiti previdenziali, soddisfatti al 100% nell'accordo di ristrutturazione, non avrebbero alcuna soddisfazione nella liquidazione giudiziale;

e. i debiti finanziari chirografari (banche), soddisfatti al 25% nell'accordo di ristrutturazione, non avrebbero alcuna soddisfazione nella liquidazione giudiziale (ovviamente in entrambi i casi le banche garantite da sarebbero soddisfatte per il 90% dal garante).

f. gli altri debiti chirografari, soddisfatti al 15% nell'accordo di ristrutturazione, non avrebbero alcuna soddisfazione nella liquidazione giudiziale..."

Si aggiunge che per effetto della proposta di soddisfazione specifica e concreta ad esso riservata dalla ricorrente per mezzo di finanza esterna ottiene un risparmio di risorse pubbliche rispetto a quanto dovrebbe versare adempiendo alla garanzia in alternativa liquidatoria, anche perché in seno alla composizione negoziata la trattativa con quasi tutti gli istituti di credito e i creditori finanziari si è positivamente concretizzata giusta la concessione di specifiche misure cautelari che hanno inibito l'escussione delle garanzie .





9. L'attestazione ed il parere positivo del C.G. sul pagamento dei creditori non aderenti nei termini di legge.

L'attestatore ha affermato, in modo documentato e meditato, che l'accordo di ristrutturazione ed il sottostante piano finanziario/industriale aggiornato sono fattibili in quanto in forza dell'accordo medesimo si liberano risorse finanziarie sufficienti per soddisfare i creditori non aderenti, nonché ha attestato infine “...la veridicità dei dati aziendali riportati nella situazione patrimoniale alla Data di Riferimento; la fattibilità del Piano, con orizzonte temporale 2024 – 2028, sulla base del quale è data esecuzione degli Accordi con Efficacia Estesa”.

Il Tribunale nella presente sede è chiamato a svolgere, come riferito in premessa, funzione di c.d. eterotutela, a prescindere, cioè, dalle iniziative dei creditori non aderenti.

L'omologazione dell'accordo è quindi subordinata alla verifica che sia, comunque, preservata l'aspettativa di soddisfazione dei non aderenti entro 120 giorni per i crediti scaduti ed alla scadenza dell'obbligazione per gli altri non scaduti.

Il professionista indipendente ha il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto delle scadenze prefissate.

Il professionista è chiamato ad esprimere:

- sia un giudizio di idoneità astratta dell'accordo (e del sottostante Piano) a consentire il ripristino di condizioni di normale solvibilità del debitore;
- sia un giudizio di realizzabilità in concreto, la qual cosa richiede che i dati di partenza siano veri e le ipotesi previsionali siano ragionevoli.

Ebbene, il Collegio ritiene nel caso *de quo* che:

- la relazione del professionista (oggetto di successiva integrazione *ut supra*) appare fondata su dati di partenza verificati; argomentata in modo coerente e logico con costante riferimento a detti dati; adeguatamente motivata nelle previsioni degli sviluppi;
- Il professionista attestatore ha concluso per la veridicità dei dati aziendali di partenza e sulla fattibilità.

Il Tribunale anche all'esito delle note a chiarimenti depositata dalla società ricorrente e dalla integrazione della attestazione non ha ragione di discostarsi o di disattendere criticamente le valutazioni del professionista, anche alla luce del positivo parere finale del CG.





Tale relazione costituisce, come ben si sa, l'interfaccia principale tra gli accordi ed il piano di ristrutturazione, da una parte, ed il Tribunale, dall'altra.

Ebbene, nella sua relazione l'attestatore nominato ha anzitutto evidenziato l'attendibilità e veridicità dei dati contabili aziendali e, quanto all'attuabilità, ha dato atto della idoneità dell'accordo a consentire il pagamento dei creditori anche non aderenti.

La relazione, per la parte in cui l'esperto ha esaminato precipuamente il contenuto degli accordi, appare sufficientemente motivata.

In ragione di quanto sin qui illustrato il Tribunale conclude positivamente il vaglio in ordine alla idoneità del piano in termini di attuabilità dell'accordo e soddisfacimento dei non aderenti, come da conclusioni motivate dell'attestatore e del commissario giudiziale.

Si riportano pertanto le argomentazioni contenute nel parere definitivo sull'omologa espresso dal C.G.

, sulle risorse finanziarie disponibili per il pagamento dei creditori non aderenti e oggetto della richiesta di estensione nella percentuale delle singole categorie omogenee, con il superamento delle criticità prima rilevate:

“L'aggiornamento del Piano e dell'Attestazione evidenziano non solo la capacità di conseguire una provvista sufficiente a coprire il fabbisogno per dare esecuzione all'accordo, ma anche che tali flussi saranno acquisiti in tempo utile per procedere al pagamento dei creditori non aderenti entro il termine di cui all'art 57, comma 3, CCII. In particolare, con l'integrazione del Piano, tenendo conto di alcuni costi in prededuzione già sostenuti e quindi di dati aggiornati, la Società ha elaborato un prospetto dei flussi mensili attesi entro la data del 28/02/2025 (data coincidente con la chiusura dell'esercizio sociale ed entro cui la Società prevede la completa esecuzione degli accordi):





DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.06.2024	25.06.2024 - 31.10.2024	01.11.2024 - 30.11.2024	01.12.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.01.2025	01.02.2025 - 28.02.2025	totale
Saldo iniziale	152.670	152.670	94.241	544.241	136.569	120.973	
Entrate							
Apporto socio			450.000				
Inasso magazzino				200.000			
Inasso ritenuti garantiti				40.000			
Inasso crediti v/altri						5.535	
Totale Entrate	-	-	450.000	240.000	-	5.535	695.535
Uscite							
Pagamento Esperto CNC	-	48.096					
Pagamento professionisti procedura				-	35.250		
Pagamento costi procedura	-	10.000					
Pagamento aderenti				-	612.422		
Versamento R/A su professionisti					-	15.596	
Pagamento estranei						-	45.925
Pagamento costi continuati						-	16.480
Versamento R/A su professionisti						-	1.600
Escussione garanzia						-	34.028
Vierie	-	333					
Totale Uscite	-	-	-	-	-	-	-
Saldo finale	152.670	94.241	544.241	136.569	120.973	28.475	

Rileva a tal proposito segnalare che il Piano, così come integrato:

- prevede un fondo rischi nella misura di Euro 34.028, corrispondente al credito vantato da Banca , garantito da . Si segnala sin d'ora che il fondo, prudenzialmente stimato dalla Società in misura pari all'intero credito, trova integrale copertura finanziaria a fronte delle ulteriori somme (Euro 50.000) che il socio si è impegnato ad apportare e di cui si dirà nel prosieguo;
- partendo del credito IVA disponibile alla Data di Riferimento, recepisce l'effetto della gestione tributaria corrente – essenzialmente riconducibile all'IVA sulle fatture dei professionisti – e dell'IVA (potenziale) sulle note di variazione che i creditori saranno legittimati ad emettere una volta omologati gli accordi. Più nel dettaglio non emerge alcun debito IVA residuo, come di seguito illustrato:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA
CREDITO IVA AL 25/6/24		78.812
RICEZIONE FATTURE DAI PROF PRIVILEGIATI	81.100	17.842
RICEZIONE NC DA CREDITORI	-	53.349
PAGAMENTO ERARIO ESTRANEO COMPENSAZ.	-	43.091
TOTALE		213

- espunge dalle risorse attive, l'incasso dei crediti verso clienti originariamente previsto "in quanto non strettamente funzionali alla fattibilità dell'operazione, né in termini dell'adempimento dell'accordo né ai fini della continuità".





Alla luce delle integrazioni e delle modifiche intervenute, l'attivo complessivamente ritraibile da destinare al soddisfacimento dei creditori è pertanto pari ad Euro 845.697:

Descrizione	IMPORTO
Disponibilità liquide	152.606
Magazzino	200.000
Crediti tributari	43.091
Finanza esterna	450.000
	845.697

Della fattibilità del Piano e della correlata capacità della Ricorrente di disporre, in tempo utile per procedere al pagamento dei creditori non aderenti entro il termine di legge, di flussi idonei a coprire il fabbisogno per dare esecuzione all'accordo, non pare vi siano ragioni per dubitarne, posto che:

- con riferimento all'apporto di nuova finanza da parte del socio, preme anzitutto segnalare che le stesse sono state rideterminate nel maggior importo di Euro 450.000. A garanzia dell'impegno assunto ed integrato, il socio ha costituito un escrow account notarile, come da certificazione del 14 novembre 2024 del notaio dott. (All. 1);

- quanto al magazzino, la Società ha prodotto sub doc. 3 allegato alla Memoria la dichiarazione irrevocabile della promissaria acquirente al pagamento di Euro 200.000 entro 30 giorni dalla consegna della merce, da effettuarsi entro il 30 novembre 2024. A tal proposito si segnala che la Ricorrente ha depositato in data 5 novembre 2024 un'istanza per chiedere l'autorizzazione a procedere alla vendita (ed alla consegna) anticipata del magazzino al promissario acquirente, così da poter dare seguito al piano di azione ipotizzato.

A garanzia dell'integrale e puntuale pagamento del corrispettivo di vendita il Sig. _____, funzionalmente agli scopi della procedura, si è impegnato a corrispondere, in caso di inadempimento totale o parziale ovvero di ritardi nell'adempimento, la somma complessiva di Euro 200.000 (ovvero l'eventuale minor somma rispetto a quanto dovuto) in favore di _____.

L'impegno del Sig. _____ è accompagnato dalla lettera della banca _____ che attesta valori depositati sul conto (cointestato con _____) eccedenti l'importo di dollari 250.000.

Il sottoscritto, considerate anche le dimensioni e la reputazione del promissario acquirente, ritiene improbabile il mancato incasso del corrispettivo, coperto in





ogni caso dall'impegno del Sig. a sopperire all'eventuale ammanco; per tale ragione non appaiono dunque ragioni ostative alla consegna della merce che compone il magazzino in favore dell'acquirente. Lo scrivente esprimere pertanto parere favorevole in relazione all'istanza depositata dalla Ricorrente in data 5 novembre 2024.

L'attivo ritraibile a seguito dell'esecuzione del piano è quindi effettivamente pari ad Euro 845.697, a fronte di un fabbisogno complessivo di Euro 828.831, quindi sufficiente al pagamento dei creditori aderenti e trascinati come da proposta, nonché dei creditori non aderenti entro il termine di cui all'art 57, comma 3, CCII:

Descrizione	DEBITO	% SODDISFACIMENTO	FABBISOGNO
SPESE DI PROCEDURA	93.365	100%	93.365
CREDITORI ESTRANEI	89.016	100%	89.016
CATEGORIE CREDITORI	2.926.558		612.422
1 - Finanziari garantiti da	1.125.374	25%	281.343
2 - Finanziari non garantiti da	400.056	25%	100.014
3 - Fornitori privilegiati ex art. 2751-bis c.c.	124.239	32%	39.531
4 - Altri chirografari	1.276.889	15%	191.533
Fondo Banca /	34.028	100%	34.028
TOTALE	3.142.967		828.831

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, dunque, e tenuto conto della situazione economico-finanziaria rappresentata nel caso di specie e delle finalità e condizioni del piano, reputa il Tribunale che le previsioni contenute nella relazione dell'esperto siano connotate, nel loro insieme, da un livello adeguato di completezza e di coerenza, sulla base di un percorso motivazionale apparentemente immune da vizi logici ed idoneo come tale a sorreggere, in termini di ragionevolezza, una valutazione di successo del piano, sicché sussistono tutti i presupposti per la richiesta omologa. Conclusivamente, sulla base dei motivi evidenziati, che non si rinvencono ragioni ostative alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

La relazione del professionista nel suo complesso appare fondata su dati di partenza verificati ed argomentata in modo coerente e logico con costante riferimento a detti dati. La cessione del magazzino non deve essere autorizzata separatamente ed in modo specifico quale atto di straordinaria amministrazione o di liquidazione anticipata in quanto costituirà atto conforme ed attuativo in fase di esecuzione dell'accordo di ristrutturazione omologato, che verrà posto in essere dalla società ricorrente.

P. Q. M.

visti gli artt. 40, 48 e 57 CCII,

OMOLOGA





l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da

, con sede legale a

Domicilio digitale/PEC **Numero REA MI** – ,
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in persona del
legale rappresentante *pro tempore* liquidatore ;

- DISPONE, ai sensi dell'art. 61 CCII, che gli effetti dell'Accordo di Ristrutturazione raggiunto con gli altri creditori della medesima categoria si estendono, in deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c., ai creditori nominativamente indicati in ricorso e nell'attestazione, nell'ambito delle categorie omogenee indicate: creditori finanziari garantiti da (, BANCA), fornitori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. (,

, **esclusi come in motivazione i creditori** **e**
(), altri creditori chirografari (vedi pagine 24-25-26

tabella riportata nel ricorso per omologa);

ai sensi dell'art.120-*quinquies* CCII, trattandosi di accordo di ristrutturazione che prevede la ripresa dell'esercizio dell'attività in continuità aziendale diretta, determina la revoca dello stato di liquidazione della società ricorrente, nei termini previsti dal piano e come in motivazione, demandando al liquidatore l'adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e autorizzandolo a porre in essere ogni ulteriore operazione ivi prevista, ivi incluse le modificazioni societarie e statutarie previste dal piano;

DISPONE non luogo a provvedere, nulla osservando in esecuzione dell'accordo oggi omologato, sull'istanza della ricorrente depositata in data 4.11.2024 di autorizzazione ad *“organizzare ed eseguire il prima possibile la consegna della merce che compone il magazzino in favore dell'acquirente”* società di diritto polacco

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente, al Commissario Giudiziale e al Pubblico Ministero, per tutti gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile del 21 novembre 2024.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Picicelli

Il Presidente

dott.ssa Laura De Simone

